

	Accordo ai sensi dell’articolo 15 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per	
	finalità istituzionali con riferimento ad analisi socio-spaziale e	
	ricerca degli interventi nel Servizio sociale territoriale unitario	
	TRA	
	il COMUNE DI BOLOGNA (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Palazzo	
	d’Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona della Dott.ssa Gina Simona	
	Simoni, nella sua qualità di Direttrice del Settore Servizio Sociale del	
	Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità la quale	
	interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all’incarico	
	conferitogli da atto del Sindaco, P.G. n. 718322/2024 del 15/10/2024	
	confermato da ultimo con P.G. n. 664590/2025 del 19/09/2025	
	(di seguito indicata anche come “Ente Pubblico”)	
	E	
	l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna	
	(Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n.	
	01131710376, attraverso il Dipartimento di Sociologia e Diritto	
	dell’Economia con sede in Bologna (Italia), alla Via Strada Maggiore 45,	
	rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Paola Parmiggiani,	
	autorizzata alla stipula del presente Contratto con delibera del Consiglio di	
	Dipartimento del 16 maggio punto 6.3 (di seguito indicata anche come	
	“Dipartimento” o “Struttura”);	
	(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)	
	Premesso che	
	1	

- L'Università è una pubblica istituzione che si occupa di ricerca, didattica e terza missione e che il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia svolge funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito dei processi di trasformazione sociale e di promozione del benessere.

- L'attività dell'Università di Bologna è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, attività per le quali dati e informazioni detenuti e gestiti dal Comune di Bologna possono costituire un valido contributo.

- Nel perseguire istituzionalmente gli interessi della collettività di riferimento, il sistema universitario è in grado di fornire un valore aggiunto nei processi di analisi e pianificazione in materia di sostenibilità e governo del territorio, progettazione delle infrastrutture e delle attrezzature, gestione dei servizi pubblici rivolti alla cittadinanza e agli attori sociali ed economici, un'elevata qualità delle sue attività e la costante relazione con gli attori pubblici e privati e i diversi contesti territoriali.

- Nel tempo, il costante e proficuo scambio di informazioni e di apporti tra le due istituzioni è stato suggellato con diversi accordi su tematiche di comune interesse.

- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.11., le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto dell'art. 7, comma 4 del d. lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

- Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le pubbliche amministrazioni nel perseguire le loro finalità istituzionali sono

dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo ai sensi dell'articolo 15 L. 241/1990 (di seguito indicato come "Accordo").

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente accordo è lo svolgimento, in sinergia con gli operatori referenti del Servizio sociale del Comune di Bologna, di analisi e di ricerca a cura di studentesse/i e dottorande/i del corso di laurea magistrale di Sociologia e Servizio Sociale con la Supervisione dei docenti, attività di seguito descritta:

- analisi socio-spaziale degli interventi di Servizio sociale rivolti ai cittadini che accedono al Servizio Sociale territoriale unitario con particolare riferimento alle famiglie con minori in carico all'Area accoglienza e/o all'Area Tutela Minori;

- analisi e ricerca in relazione alle differenti tipologie di intervento poste in essere dai Servizi nel tempo, con attenzione alla dimensione longitudinale e alle variazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci anni;

- valutazione, sulla base degli esiti della ricerca, di politiche pubbliche e scelte organizzative maggiormente idonee alla cura della popolazione minorile del territorio oggetto di studio.

Art. 2 Responsabili della collaborazione

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, il Dipartimento designa quale Responsabile della collaborazione la Prof.ssa Francesca Mantovani, mentre

l'Ente Pubblico designa la Dott.ssa Gina Simona Simoni.

Il Responsabile della collaborazione designato può essere sostituito in ogni momento. In tal caso, il nuovo nominativo deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte tramite posta elettronica certificata.

Art. 3 Durata e recesso

Il presente accordo è valido ed efficace per 3 anni dalla sua sottoscrizione, salva la possibilità per le Parti di concordare, per iscritto, eventuali proroghe o rinnovi, nel rispetto della normativa vigente. Le Parti, adeguatamente motivando le ragioni della loro decisione, possono recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni. In tal caso, previo invio dei giustificativi di spesa, potrà essere riconosciuto un rimborso alla parte che, alla data del recesso, avrà sostenuto maggiori spese.

Art. 4 Personale

4.1 Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della ricerca.

4.2 Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo collaborativo di ricerca, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

4.3 Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per

l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante. A tal fine, ciascuna parte si impegna a fornire informazioni dettagliate sia sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale andrà ad operare, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla specifica attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 Oneri economici

5.1 Lo scopo del presente accordo è lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune alle Parti e, pertanto, non è previsto alcun corrispettivo per le attività svolte.

5.2 Ciascuna parte, pertanto, sosterrà i costi per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 6 Uso dei segni distintivi

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'Ente Pubblico non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale

7.1 Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva delle eventuali

conoscenze preesistenti all'inizio delle attività di collaborazione.

7.2 La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle singole attività svolte ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i dati della ricerca, spetteranno alla Parte che li ha conseguiti.

7.3 I risultati conseguiti con l'apporto intellettuale congiunto delle Parti saranno in contitolarità. Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinino la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione.

7.4 In ogni caso ciascuna Parte avrà il diritto di usare direttamente i risultati congiunti delle attività di cui al presente Accordo, a fini di ricerca istituzionale non commerciale. L'Università inoltre conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 – Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

8.1 Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro, l'altra parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

8.2 Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

Art. 9 – Riservatezza

9.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. In particolare le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori:

- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività definite in base al presente Accordo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte proprietaria;
- a restituire o distruggere immediatamente ogni file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti

Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività al presente Accordo. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate, salvo che non sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto.

9.2 L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del Accordo per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del Accordo.

9.3 Non seguono la disciplina di cui al precedente 9.1:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento,

divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

9.4 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi

in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art.10 Trattamento dei dati personali

10.1 Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'accordo medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali). L'informativa inerente al trattamento dei dati personali da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa del Comune è reperibile alla pagina web <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy>.

10.2 In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal regolamento UE n. 2016/679, le parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione del presente accordo per le sole finalità indicate nell'accordo medesimo, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del garante per la protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica. In particolare l'ente si impegna a comunicare all'Università solo dati in forma anonima e/o aggregata.

Art. 11 Codice Etico e Normativa anticorruzione

11.1 Le Parti, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo, si impegnano a osservare e rispettare le normative in materia di anticorruzione (in particolare, le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012), nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e dalle norme di legge.

11.2 Le Parti dichiarano di aver preso visione, dei rispettivi codici etici e di comportamento, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo, e si impegnano a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell'accordo.

11.3 Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente accordo, una parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti illeciti in violazione dei codici suindicati, l'altra parte ha facoltà di risolvere l'accordo avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 12 Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 13 Comunicazioni

13.1 Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

Per l'Ente Pubblico: gina.simoni@comune.bologna.it @comune.bologna.it

Per il Dipartimento: sde.segreteria@unibo.it,
francesca.mantovani6@unibo.it

13.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati sono da considerarsi validamente effettuate.

Art. 14 Registrazione e spese

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che se ne fa carico totalmente e che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo: 64 euro. Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente*

La Direttrice del Dipartimento Prof.ssa Paola Parmiggiani

Direttrice Settore Servizi Sociali, Dipartimento Welfare e Promozione del
benessere della Comunità, Comune di Bologna

Dott.ssa Gin Simona Simoni

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. .